



*ISLL Papers*

The Online Collection of the  
Italian Society for Law and Literature

**Dossier**

**Umanesimo tecnologico. Law and Humanities  
e Filosofie della scienza giuridica**

Atti del XI Convegno Nazionale della ISLL - Università Mediterranea di  
Reggio Calabria, 3-4 luglio 2025

**[Anteprima]**

*ISLL Papers*

**The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature**

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

---

ISBN – 9788854972131

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/8756



# Il diritto e il caso: da Mannoni a Charpentier. Agli albori della predizione algoritmica

Giulio Donzelli\*

## Abstract:

[*Law and Casus: From Mannoni to Charpentier. At the Dawn of Algorithmic Prediction*] ‘*Casus*’ is a singular and ambiguous term. This paper examines three of its principal semantic domains: causality, the factual matrix, and precedent. It seeks to explore key aspects of the complex relationship between *law* and *casus*, drawing on literary insights from the works of Octave Mannoni and Jacques Charpentier, who, as early as the 1950s, envisaged the use of machines in the administration of justice. These imaginative narratives help to elucidate the distinctive role assumed by precedent within our legal system, particularly in relation to the challenges posed by the use of predictive algorithms in judicial practice.

Key words: Law; Casus; Mannoni; Charpentier; Algorithmic Prediction.

## 1. Diritto e caso: profili.

Singolare e ambigua parola “caso”. Esso può designare l’accadere, inatteso e imprevedibile, di un *fatto* che si situa nella dimensione dello spazio e del tempo, ovvero la pretesa di conformarlo a una regola, uno schema, un criterio ordinante che, classificandolo e disciplinandolo, lo situa insieme ad altri fatti ritenuti identici o simili. È qui che si scorge la relazione tra il *diritto* e il *caso*, giacché il fatto, sciolto dalla connessione normativa, resta vuoto e innominato evento, privo di significato giuridico.

Secondo un giovanile passo leibniziano, «*casus definiatur factum in ordine ad jus*» (Leibniz 1666)<sup>1</sup>. Soltanto il *jus*, accogliendolo in sé e ordinandolo, può elevare il *factum* in *casus*. Per il diritto, il *caso* è il *fatto* sussunto entro un concetto normativo, secondo lo schema logico della fattispecie (*species facti*), che riveste il nudo fatto e lo trae nel rango dei “casi”. Ne consegue che, se la pretesa ordinante del diritto rimane frustrata, il *fatto*

---

\* Docente a contratto di “Teoria generale del diritto” (GIUR 17/A) presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, e-mail: [giulio.donzelli@unicas.it](mailto:giulio.donzelli@unicas.it).

<sup>1</sup> Sulla definizione leibniziana si veda in particolare Irti 2019: 147-152, nonché 2025: 106-122.

resta mero *evento* sottratto all'*ordo* delle norme. Il *caso* diviene così *casualità*, ossia accidente che recide ogni rapporto tra la regola e la fattispecie regolata.

Va da sé che la differenza tra queste concezioni del “caso” è significativa perché segna il discrimine tra l'ordine e il caos, tra la certezza e l'incertezza, tra la prevedibilità e l'imprevedibilità o, weberianamente, tra la “calcolabilità”, fondata sul solido ancoraggio alla fattispecie, e l’“incalcolabilità”, che proietta l'esperienza giuridica oltre i consueti canoni sussuntivi o sillogistici (Irti 2016; Carleo 2017).

L'XI Convegno nazionale della Italian Society for Law and Literature (ISLL), tenutosi presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria il 3 e 4 luglio 2025, ha promosso la riflessione sull'umanesimo tecnologico ed è stata l'occasione – il *caso*, potrebbe dirsi – per far luce su alcuni profili dei temi ora indicati, illuminandoli attraverso le suggestioni di pagine tratte dalla letteratura.

Nel rinnovare la più viva gratitudine agli organizzatori del Convegno per la generosa ospitalità, queste pagine intendono assolvere a questo compito, presentando non già i risultati di uno studio compiuto, bensì le linee di una ricerca in corso, che molto deve agli spunti di riflessione maturati nelle intense e feconde giornate trascorse a Reggio Calabria.

## 2. Mannoni e Charpentier

Appare interessante e allo stesso tempo significativo notare che le due diverse declinazioni del concetto di “caso” prima ricordate – *caso* come *fattispecie* e come *casualità* – trovano specifici referenti letterari che risalgono agli anni Cinquanta del Novecento e che fanno capo rispettivamente allo psicanalista Octave Mannoni (Combrichon 1999) e a Jacques Charpentier (Ozanam 2008), *bâtonnier* dell'*Ordre des avocats de Paris* negli anni della guerra e dell'occupazione.

Entrambi questi referenti letterari risentono significativamente della feconda temperie culturale del loro tempo e, in particolare, sono debitori, sia pure nelle forme della trasfigurazione narrativa, dei fondamentali lavori sulla cibernetica di Norbert Wiener (Wiener 1948), sulla giurimetria di Lee Loebinger (Loebinger 1949) e sulle “macchine intelligenti” di Alan Mathison Turing (Turing 1948, 1950).

Nel 1951 Octave Mannoni aveva dato alle stampe il volume *Lettres personnelles à Monsieur le Directeur* (Mannoni 1951)<sup>2</sup>, ristampato nel 1977 con il titolo evocativo *La machine* (Mannoni 1977). Un racconto letterario di carattere filosofico-antropologico scritto in forma di finzione che narra di una colonia in Madagascar nella quale una macchina amministra la giustizia attraverso il rigoroso calcolo matematico. Il volume condensa gli studi eclettici di Mannoni sulla poesia, l'etnografia e la psicologia che, a partire dal 1947, lo avvicinano a Jacques Lacan, al quale resta legato da un rapporto di filiazione teorica, tanto che è possibile scorgere i tratti dell'illustre psicanalista nella figura del Direttore della colonia.

Protagonista del racconto è la “Macchina”, della quale «si ammirano la completa assenza [...] di tempi morti e, anzitutto, la perfezione del lavoro amministrativo. La Macchina funziona senza interruzione, giorno e notte, e persino la domenica. E bisogna confessare che il suo lavoro è terribilmente efficace» (Mannoni 2006: 31-34). Quanto all'esercizio della funzione giurisdizionale, ciò che più conta è che «la Macchina è

---

<sup>2</sup> Per la traduzione italiana cfr. Mannoni 2006, su cui si veda in particolare Romano 2018.

perfetta e non sbaglia mai», sicché «non c'è il caso; tutto è *prevedibile* di diritto, a condizione che si disponga effettivamente di dati sufficienti» (Mannoni 2006: 94-96, enfasi aggiunta), ossia che le schede perforate immesse nella macchina contengano i dati rilevanti per la decisione.

Ne consegue che, se il *caso* (*rectius*, la *casualità*) non esiste, allora c'è soltanto la *fattispecie*, ossia il fatto contemplato *sub specie iuris*. Ciò rappresenta non solo la garanzia dell'infallibilità della Macchina, ma anche della certezza del diritto, intesa nei termini della prevedibilità e della calcolabilità, sicché l'attesa del giudizio è un'attesa razionale, in quanto riposa su di un affidamento che l'ordinamento considera meritevole di tutela.

Agli antipodi del racconto di Mannoni si colloca *Justice Machines* (il titolo originale è *Justice 65*), il racconto di fantasia che Jacques Charpentier aveva dato alle stampe nel 1954 e che da allora è pressoché scomparso (Charpentier 1954)<sup>3</sup>: raramente menzionato e recensito in Francia, in Italia ne è apparsa un'edizione curata da Guido Vitiello per i tipi di Liberilibri soltanto nel 2015, anch'essa peraltro di difficile reperimento (Charpentier 2015)<sup>4</sup>.

Si tratta di un insolito esempio di utopia o distopia giudiziaria e il 65 del titolo allude all'anno dell'affermazione di un nuovo ordine, sorto da una rivoluzione di cui l'Autore non precisa i contorni. La formula è quella del *conte philosophique* settecentesco, dell'apologo parodistico e satirico sull'esempio di Voltaire e di Diderot, ma l'antenato diretto, debitamente omaggiato in una pagina, è più antico: il celebre giudice Bridoye descritto da Rabelais nel libro terzo di *Gargantua e Pantagruel*, che prende alla lettera la metafora dell'*alea iudiciorum* ed emette le sentenze lanciando i dadi.

Anche nel racconto di Charpentier il diritto è consegnato all'arbitraria contingenza del *caso*, giacché la tradizionale amministrazione della giustizia ha ceduto il passo alle *Justice Machines*, apparecchi cibernetici che estraggono le sentenze a sorte, realizzando l'applicazione più rigorosa delle leggi del caso<sup>5</sup>. A dispetto della sua storia secolare, la tradizionale amministrazione della giustizia viene irrisa perché «resa da esseri umani» (Charpentier 2015: 23), mentre le *Justice Machines* sono capaci di svolgere «da sole il loro compito, senza che la ragione vi giochi alcun ruolo, e tutta l'arte dei costruttori è stata impiegata nel liberarle da ogni residua particella di umanità» (Charpentier 2015: 40).

Dinanzi a questo scenario, il protagonista dell'apologo – un avvocato che si risveglia in un letto d'ospedale dopo un coma lungo dieci anni – si duole di come giudici e avvocati, perseguendo l'automazione della giustizia per sottrarsi alle proprie responsabilità, abbiano abdicato a una lotteria, il più cieco e irrazionale dei giochi. È per questo che il deluso protagonista decide di abbandonare il foro per dedicarsi al commercio di legumi secchi, che non a caso sono un antico strumento di divinazione.

<sup>3</sup> *Justice 65* è stato stampato in millecinquecento copie dalle Éditions des Hautes Chaumes, corredato dalle illustrazioni umoristico-allegoriche di André Giroux.

<sup>4</sup> Per una più ampia illustrazione del racconto di Charpentier si rinvia a Donzelli 2024.

<sup>5</sup> Charpentier descrive così il funzionamento delle *Justice Machines*: «le istanze che enunciano le pretese delle parti arrivano, sotto forma di schede perforate, attraverso un nastro trasportatore, che le raccoglie dalla cassetta dove gli avvocati le hanno depositate. La macchina le smista, isola tutte quelle che si riferiscono a uno stesso caso. Queste entrano in contatto con un morsetto e subito il circuito si chiude; a quel punto si formano le combinazioni, il cui principio è preso a prestito dalla meccanica dei gas. La macchina tira a caso le risposte e le restituisce sotto forma di questi cartoncini che vedete accumularsi nei panieri» (Charpentier 2015: 37).

## 2. Il precedente come caso

È senz'altro vero che la giustizia conosce una lunga tradizione di ordalie, oracoli, sacrifici e divinazioni, ma i moderni sono notoriamente riluttanti ad associare il *diritto* al *caso*. Anzi, la scienza giuridica esige dall'ordinamento prestazioni di certezza (almeno tendenziale), non solo mediante la qualità della tecnica legislativa, ma anche attraverso la stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, al fine di garantire la maggiore prevedibilità dell'esito delle controversie, quando non la possibilità di prevenirne l'insorgenza.

Basti pensare all'istituto della nomofilachia, scolpito icasticamente nell'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario<sup>6</sup>. Questa disposizione, su cui grava senz'altro la pesante ipoteca dommatica della concezione illuministica del rapporto tra il giudice e la legge, è pervasa dal weberiano bisogno di "calcolabilità" laddove prevede che la Suprema Corte debba assicurare «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale».

Dopo essere stata relegata per anni nella periferia dell'ordinamento giuridico nel testo del remoto regio decreto del 1941 (Alpa 2017), la nomofilachia ha conosciuto una vera e propria palingenesi grazie all'intensa stagione riformatrice avviata nel 2006, che ha determinato un significativo incremento del peso del *precedente* in generale e del precedente delle sezioni unite in particolare, pur senza intaccare formalmente il principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge<sup>7</sup>.

Emerge così un profilo ulteriore che alimenta l'ambiguità del titolo di queste pagine: anche il *precedente* è un *caso*. La regola giuridica che trova applicazione ad esso si desume dall'orientamento con cui è stato deciso un caso del passato, che assume appunto rilievo di *precedente* (Carleo 2018)<sup>8</sup>. Il "ritorno del caso" nel tempo unisce le decisioni di ieri alle decisioni di oggi, sicché il precedente rileva non già quale isolato pronunciamento, ma come reiterato orientamento che, consolidandosi, assurge a *diritto vivente*.

Si profila dunque un'ulteriore possibile declinazione del rapporto tra *diritto* e *caso*, che per evidenti ragioni storiche e culturali trova piena espressione negli ordinamenti giuridici di *common law*. Formatasi nella culla del *case law* ed esperti delle tecniche del *distinguishing* e dell'*overruling*, i giuristi anglosassoni hanno senz'altro maggiore familiarità

---

<sup>6</sup> Cfr. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario».

<sup>7</sup> Senza avanzare alcuna pretesa di completezza e riservando ogni opportuno approfondimento alle acute indagini degli studiosi del processo civile, mi limito in questa sede a ricordare alcune delle principali innovazioni nell'attuale disciplina del giudizio di legittimità: *a*) il vincolo delle sezioni semplici della Corte di cassazione ai principi di diritto enunciati dalle sezioni unite, in modo da dare stabilità a questi principi, imponendo un particolare procedimento per il loro mutamento (art. 374, comma 3, cod. proc. civ.); *b*) l'ampliamento dei casi in cui il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge (ma irrilevante per le parti del processo) e la possibilità che questo principio di diritto sia pronunciato d'ufficio anche nel caso di ricorso della parte dichiarato inammissibile (art. 363 cod. proc. civ.); *c*) la riduzione, tra i motivi del ricorso per cassazione, dell'ambito del vizio di motivazione e l'esclusione assoluta di tale vizio nei casi di doppia conforme sui medesimi fatti (art. 360 cod. proc. civ.); *d*) l'udienza pubblica limitata alle sole decisioni di una «questione di diritto [...] di particolare rilevanza» (art. 375, comma 1, cod. proc. civ.) e la decisione degli altri ricorsi in camera di consiglio; nel primo caso la decisione è emanata con sentenza, mentre nel secondo caso essa assume la forma della ordinanza; *e*) il rinvio pregiudiziale del giudice di merito alla Corte di cassazione per la risoluzione di «una questione esclusivamente di diritto», quando, tra gli altri requisiti, essa «è suscettibile di porsi in numerosi giudizi» (art. 363-bis cod. proc. civ.).

<sup>8</sup> Si rinvia inoltre al recente e importante studio di Zorzetto 2024.

con il *precedente*, ma questo peculiare rapporto tra diritto e caso non è affatto estraneo alla nostra esperienza giuridica.

Ne offre puntuale conferma proprio il peso sempre maggiore assunto dal precedente in esito alle ricordate riforme che hanno corroborato la funzione nomofilattica della Suprema Corte e che hanno impresso una significativa accelerazione a quel processo di “convergenza” tra ordinamenti di *civil law* e ordinamenti di *common law* che era stato messo in luce con straordinaria lungimiranza già negli anni Novanta da Basil Markesinis in Inghilterra e da Guido Alpa in Italia<sup>9</sup>.

In questa sede non è possibile indugiare su tale profilo, se non per rilevare che questo complesso processo di “osmosi” tra sistemi giuridici in origine così diversi tra loro è giunto fino ai nostri giorni e avanza ora su terreni nuovi, la cui esplorazione richiede che le competenze dei giuristi si congiungano con quelle di ingegneri, informatici, matematici e statistici per cogliere le sfide dell’intelligenza artificiale, della quale non impropriamente sono stati evidenziati i tratti rivoluzionari (Pajno, Donati, Perrucci 2022).

## 2. Agli albori della predizione algoritmica

Da tempo si profila l’impiego nell’attività giudiziaria dei sistemi di intelligenza artificiale e degli algoritmi predittivi<sup>10</sup>, ai quali viene riconosciuto non solo il pregio dell’efficienza, ma anche quello di poter arginare quell’elemento imponderabile dei giudizi che aveva indotto i giuristi romani a constatare il limite della giustizia amministrata dagli uomini: *omnia lites habent sua sidera*.

Come emerge anche dalle suggestioni di Mannoni, lo *ius dicere* algoritmico si presenta come la più potente manifestazione dello sforzo profuso dalla modernità contro l’errore, se non l’arbitrio, dell’umano e fallibile giudicante, così da garantire la prevedibilità della decisione attraverso la formulazione del giuridico in strutture logico-formali, capaci di assicurare l’applicazione leibniziana del diritto *more mathematico* (Frosini 1968: 14).

Promettendo di “calcolare”, e dunque di prevedere, l’esito delle controversie, la giustizia algoritmica esercita sui giuristi il fascino imperituro del “mito” della certezza del diritto (Bobbio 1951), ma non si può tacere il pericolo che lo schematismo cristallizzante dell’algoritmo tenda a precludere, o quantomeno a comprimere, l’evoluzione dell’ordinamento attraverso l’inaridimento della capacità innovativa della giurisprudenza.

A differenza delle macchine descritte da Mannoni e Charpentier, il funzionamento dell’odierna predizione algoritmica è infatti ancorato ai precedenti, sicché essa considera il presente solo come una reminiscenza del passato, con il pericolo che il giudice-macchina sia condannato a una ripetizione informatica dell’identico. Di qui la fondamentale distinzione, messa in luce da Luigi Di Santo, tra «tempo dell’uomo» e «tempo della macchina» (Di Santo 2012: 145-148).

---

<sup>9</sup> Tra i molteplici studi di questi eminenti Autori si rinvia in particolare a Markesinis 1994 e ad Alpa 1996: in particolare 3-51.

<sup>10</sup> Si vedano in particolare Irti 2016; Carleo 2017 e 2019; Garapon, Lassègue 2021; Di Donato, Frisina, Romeo, Scamardella, Vestoso, Volpe 2023; Corona 2023; Barberis 2023; Mastroiacovo 2024; Ercole 2024; Romano 2024; Palazzani 2025.

Questa omogeneizzazione temporale rischia di proiettare l'ordinamento in un eterno presente e di fossilizzarlo in un diritto immobile, capace solo di replicare se stesso e di radicalizzarsi nei risultati già acquisiti, che l'inferenza statistica rende insensibili agli indirizzi giurisprudenziali minoritari o alle isolate voci divergenti (Zaccaria 2022: 82-84 e 135-144; Zaccaria 2023: 37-42; Punzi 2023).

Il peso sempre maggiore assunto dal precedente può pertanto concorrere all'isterilimento della giurisprudenza, che, al netto di gravi oscillazioni e contrasti, ha consentito di raggiungere approdi assai significativi nel nostro ordinamento, soprattutto nei settori in cui i «cancelli delle parole» (Irti 2015) sono stati aperti grazie all'interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, sensibile alle esigenze sociali<sup>11</sup>.

Il pericolo, dunque, è che l'ordinamento si fossilizzi, sacrificando la propria evoluzione pretoria sull'altare di una certezza del diritto che può rivelarsi presto stantia e che può persino risolversi in una paradossale eterogenesi dei fini, tale per cui ciò che siamo soliti chiamare «diritto vivente» rischia di recidere ogni legame con la vita dell'ordinamento e divenire, per così dire, sempre meno «vivente» (Rovelli 2019).

Tutto ciò apre uno squarcio nei cieli imperscrutabili dell'esito delle liti. Ora lo sguardo del giurista, scrutando i precedenti, potrebbe scoprire la stella recondita che cela la decisione. Si profila così un nuovo rapporto tra *diritto* e *caso*, che, attraverso la predizione algoritmica, vede nel *precedente* la chiave di volta della soluzione delle controversie.

Il giurista non è più solo dinanzi al *caso*, ma la presenza della macchina non è sempre rassicurante. Ne offrono conferma le suggestioni letterarie da cui abbiamo preso le mosse, che presentano significative differenze, ma hanno un elemento in comune che suscita inquietudine: entrambe evocano lo scenario della sostituzione dell'intelligenza umana con quella artificiale.

Mannoni descrive una macchina che con la «sua perfezione *ci umilia*, [...] *ci sopprime*. Cerca instancabilmente, allo stesso modo di un dio, di modellarci a sua immagine, e c'è da temere che finisca per riuscirci» (Mannoni 2006: 44, enfasi aggiunta). Charpentier ritiene che i benefici dell'automazione risiedano nel «*sostituire i funzionari con degli automi*», le cui decisioni – quali che siano, anche estratte a sorte – sarebbero comunque più accettabili di quelle assunte da un giudice umano, che i cittadini considerano «un essere fallibile, soggetto a eccessi di zelo che li indispettiscono o a debolezze di cui intendono approfittare» (Charpentier 2015: 53).

È vero che l'uomo è un animale ontologicamente *difettivo*, calato nella finitudine del suo tempo ed emotivamente connotato, ma, come sostiene Antonio Punzi, sarebbe un errore misurare la sua intelligenza con il solo parametro della capacità di calcolo e di elaborazione dei dati, riducendo così la sua *difettività* a *difettosità*, ossia a *deficit* performativo rispetto alla macchina (Punzi 2021 e 2025).

È questa la ragione per cui nell'ampio e aperto dibattito sulla decisione robotica si tende ad escludere la radicale *sostituzione* dell'uomo con la macchina, per orientarsi piuttosto verso una loro virtuosa *cooperazione* (Licklider 1960), che non alimenti una vacua tecnofobia, ma ispiri un umanesimo digitale consapevole delle notevoli potenzialità dei nuovi sistemi, ma anche dei loro rischi (Palazzani 2025).

---

<sup>11</sup> Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, al diritto alla riservatezza e all'identità personale, al diritto alla salute e al danno biologico, nonché all'abuso di dipendenza economica e alle tecniche di protezione del contraente debole (Alpa 2007, 2014, 2019 e 2025).



A mo' di «Avvocato Generale robotico», secondo la felice suggestione di Ugo Ruffolo (Ruffolo 2020), la macchina può raccogliere e processare una mole molto più elevata di dati rispetto al giudice umano, sicché può offrirgli una maggiore consapevolezza ermeneutica del percorso decisionale e motivazionale che egli intende seguire, segnalandogli lacune, incongruenze e contrasti rispetto a decisioni assunte in casi simili del passato, ma anche esibendogli eventuali ragioni di discontinuità rispetto all'orientamento dominante (Punzi 2022).

Resta fermo che l'ultima parola è e rimane soltanto quella del giudice umano<sup>12</sup>, che controlla l'intero procedimento per valutarne il risultato e, soprattutto, per assumersene la responsabilità, secondo il principio del libero convincimento (Punzi 2017). Per questa via, l'inferenza statistica non sostituisce l'ermeneutica, la correlazione non soppianta la causalità e l'esperienza giuridica non smarrisce la possibilità dell'innovazione e del mutamento.

Diversamente, quanto più i giudici sono vincolati ai precedenti, tanto più essi appaiono facilmente sostituibili, giacché ridurre la funzione giurisdizionale alla rigida "casistica" del passato e alla meccanica ricerca del precedente significa trasformare i magistrati in burocrati<sup>13</sup>. Di ciò occorre tener conto se non si vuole che l'uso non avvertito della predizione algoritmica ponga le premesse del nichilismo perfetto: una scienza giuridica senza giuristi (Romano 2006).

## Riferimenti bibliografici

Alpa G., 1996. *L'arte di giudicare*, Roma-Bari: Laterza.

Alpa G., 2007. «Il diritto giurisprudenziale e il diritto "vivente". Convergenza o affinità dei sistemi giuridici?», *Rassegna forense*, 2-3, pp. 493-537.

Alpa G., 2014. «I contrasti di giurisprudenza e la nomofilachia», *Rassegna Forense*, 3-4, pp. 599-604.

Alpa G., 2017. «La regola del "precedente" e i suoi "falsi amici"», *Contratto e impresa*, 33, 4, pp. 1073-1083.

---

<sup>12</sup> Così dispone, da ultimo, la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», laddove prevede che «Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti» (art. 15, comma 1).

<sup>13</sup> Sempre illuminanti le parole di Piero Calamandrei, secondo cui «il giudice non è un meccanismo: non è una macchina calcolatrice», sicché ridurne la funzione «a un puro sillogizzare vuol dire impoverirla, inaridirla, dissecarla. La giustizia è qualcosa di meglio: è creazione che sgorga da una coscienza viva, sensibile, vigilante, umana. [...] Il pericolo maggiore che in una democrazia minaccia i giudici, e in generale tutti i pubblici funzionari, è il pericolo della assuefazione, della indifferenza burocratica, della irresponsabilità anonima. Per il burocrate gli uomini cessano di essere persone vive e diventano numeri, cartellini, fascicoli: una "pratica", come si dice nel linguaggio degli uffici, cioè un incartamento sotto copertina, che racchiude molti fogli protocollati, e in mezzo ad essi un uomo dissecato. [...] Guai se questa indifferenza burocratica entra nei giudici; guai se essi si assuefanno al richiamo pungente della loro responsabilità» (Calamandrei 2019: 61-64).

- Alpa G., 2019. «La giurisprudenza e le fonti del diritto», *Lo Stato*, 2, pp. 335-343.
- Alpa G., 2025. «Il “diritto vivente” nella motivazione delle sentenze civili», *Contratto e impresa*, 1, pp. 3-25.
- Barberis M., 2023. *Separazione dei poteri e giustizia digitale*, Milano-Udine: Mimesis.
- Bobbio N., 1951. «La certezza del diritto è un mito?», *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 28, pp. 146-152.
- Calamandrei P., 2019. *Giustizia e politica: sentenza e sentimento* [1954], in Id., *Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di Diritto dell'Università nazionale del Messico*, a cura di E. Bindi, T. Groppi, G. Milani e A. Pisaneschi, Pisa: Pacini, pp. 61-64.
- Carleo A. (a cura di), 2017. *Calcolabilità giuridica*, Bologna: il Mulino.
- Carleo A. (a cura di), 2018. *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, Bologna: il Mulino.
- Carleo A. (a cura di), 2019. *Decisione robotica*, Bologna: il Mulino.
- Charpentier J., 1954. *Justice 65*, Paris: Éditions des Hautes Chaumes.
- Charpentier J., 2015. *Justice Machines. Racconto di fantascienza giudiziaria*, a cura di G. Vitiello, Macerata: Liberilibri.
- Combrichon A. (a cura di), 1999. *Psychoanalyse et décolonisation: hommage à Octave Mannoni*, Paris: L'Harmattan.
- Corona F., 2023. *Giustizia predittiva. Quando gli algoritmi pervadono il diritto*, Roma: Aracne.
- Di Donato F., Frisina M.P., Romeo F., Scamardella F., Vestoso M., Volpe D. (a cura di), 2023. «La sfida della giustizia predittiva. Riflessioni a partire da una ricerca empirica in materia di protezione internazionale», *Rivista di filosofia del diritto*, 1, pp. 85-168.
- Di Santo L., 2012. *L'universo giuridico tra tempo patico e tempo gnosico*, Padova: Cedam.
- Donzelli G., 2024. «“Justice Machines” e la ricerca del precedente», *Teoria e Critica della Regolazione Sociale, Saggi e note. Anno 2024*, pp. 185-191.
- Ercole L., 2024. *Contro la “giustizia predittiva”. Per una lettura conservativa del principio di certezza del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Frosini V., 1968. *Cibernetica diritto e società*, Milano: Edizioni di Comunità (riedito nel 2023 da RomaTrE-Press con introduzione di G. Sartor).
- Garapon A., Lassègue J., 2021. *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, a cura di M.R. Ferrarese, Bologna: il Mulino.
- Irti N., 2015. *I ‘cancelli delle parole’*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Irti N., 2016. *Un diritto incalcolabile*, Torino: Giappichelli.
- Irti N., 2019. «La necessità logica della fattispecie (intorno a una definizione leibniziana)», *Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica*, 8, 1, pp. 147-152.
- Irti N., 2025. *Sguardi nel sottosuolo*, Milano: La nave di Teseo.
- Leibniz G.W., 1666. *Disputatio inauguralis de casibus perplexis in iure*, II, Lipsia.

- Licklider J.C.R., 1960. «Man-Computer Symbiosis», *IRE Transactions on Human Factors in Electronics*, HFE-1, 1, pp. 4-11.
- Loevinger L., 1949. «Jurimetrics: The Next Step Forward», *Minnesota Law Review*, 33, pp. 455-493.
- Mannoni O., 1951. *Lettres personnelles à Monsieur le Directeur*, Paris: Seuil.
- Mannoni O., 1977. *La machine*, Paris: Tchou.
- Mannoni O., 2006. *Lettere personali*, Milano: Spirali.
- Markesinis B., 1994. *The Gradual Convergence. Foreign Ideas, Foreign Influences, and English Law on the Eve of the 21<sup>st</sup> Century*, Oxford: Clarendon Press.
- Mastroiacovo V. (a cura di), 2024. *Giocare con altri dadi. Giustizia e predittività dell'algoritmo*, Torino: Giappichelli.
- Ozanam Y., 2008. «De Vichy à la Résistance: le bâtonnier Jacques Charpentier», *Histoire de la Justice*, 18, pp. 153-169.
- Pajno A., Donati F., Perrucci A. (a cura di), 2022. *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, 3 voll., Bologna: il Mulino.
- Palazzani L., 2025. «Etica della regolazione dell'intelligenza artificiale», *Rivista di filosofia del diritto*, 1, pp. 9-20.
- Punzi A., 2017. «Decisione robotica», in A. Carleo (a cura di), *Calcolabilità giuridica*, Bologna: il Mulino, pp. 319-330.
- Punzi A., 2021. «Difettività e giustizia aumentata. L'esperienza giuridica e la sfida dell'umanesimo digitale», *Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica*, 10, 1, pp. 113-128.
- Punzi A., 2022. «Decidere in dialogo con le macchine: la sfida della giurisprudenza contemporanea», in U. Salanitro (a cura di), *SMART. La persona e l'infosfera*, Pisa: Pacini, pp. 261-274.
- Punzi A., 2023. «Mutamento di paradigmi o rottura antropologica? L'abito ermeneutico di Giuseppe Zaccaria e la giustizia digitale», *Rivista di filosofia del diritto*, 2, pp. 281-292.
- Punzi A., 2025. «“Accolse l'uomo come opera di natura indefinita”. Note su esperienza giuridica e nuovo ordine delle intelligenze», *Rivista di filosofia del diritto*, 1, pp. 21-32.
- Romano B., 2006. *Scienza giuridica senza giurista: il nichilismo 'perfetto'. Trenta tesi per una filosofia del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Romano B., 2018. *Algoritmi al potere. Calcolo giudizio pensiero*, Torino: Giappichelli.
- Romano B., 2024. *Intelligenza artificiale e volontà. Il magistrato e ChatGPT. La capacità rivelativa del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Rovelli L., 2019. «Certezza del diritto: dalla legge all'interpretazione consolidata e possibile eterogenesi dei fini», *Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica*, 8, 1, pp. 135-146.

- Ruffolo U., 2020. «La machina sapiens come “avvocato generale” ed il primato del giudice umano: una proposta di interazione virtuosa», in Id., *XXVI lezioni di diritto dell'intelligenza artificiale*, Torino: Giappichelli, pp. 205-225.
- Turing A.M., 1948. *Intelligent Machinery. Report to the National Physics Laboratory*, Alan Turing Papers, Cambridge: King's College Archives.
- Turing A.M., 1950. «Computing Machinery and Intelligence», *Mind*, pp. 433-460.
- Wiener N., 1948. *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*, Cambridge (Mass.): MIT Press (trad. it. di O. Beghelli, Milano, 1951).
- Zaccaria G., 2022. *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna: il Mulino.
- Zaccaria G., 2023. *La responsabilità del giudice e l'algoritmo*, Modena: Mucchi.
- Zorzetto S., 2024. *Precedenti giudiziari e argomentazione*, Modena: Mucchi.